

Esente da bollo ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di dicembre.---

 12 dicembre 2011

In Milano, nel mio studio in Via Torquato Tasso n. 17. ----

Avanti a me Avv. MAURO GRANDI Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, -----

 sono presenti: -----

- VANNELLI ALBERTO, nato a Milano il 29 febbraio 1972, residente in Milano, via Amadeo n. 46, Codice fiscale VNN LRT 72B29 F205Q; -----

- DE DOSSO SARA, nata a Sondrio il giorno 28 settembre 1977, residente in Montagna in Valtellina, via privata Trippi n. 108/B, Codice fiscale DDS SRA 77P68 I829U. -----

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali dichiarano e convengono quanto segue. -----

1) E' costituita una Associazione con sede in Milano, via Amadeo n. 46 e con la denominazione: -----

"ERONE ONLUS"

2) L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), agisce in piena autonomia ed indipendenza e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della oncologia, con particolare riguardo alla cura ed all'assistenza dei pazienti nel delicato momento compreso tra la diagnosi della malattia oncologica e l'inizio delle terapie. -----

L'attività dell'Associazione consiste principalmente nell'assistenza sociale e sociosanitaria e assistenza sanitaria dei pazienti affetti da tumore. In particolare, le attività dell'Associazione nei settori di cui sopra saranno svolte in favore e nell'interesse di soggetti affetti da malattie oncologiche. -----

Nell'ambito di dette sue proprie attività istituzionali, l'associazione si propone di svolgere, promuovere e sostenere attività finalizzate alla sensibilizzazione ed all'informazione sulle terapie e sui percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali delle neoplasie, oltre a screening di popolazione, alla diagnostica precoce delle malattie tumorali e al supporto psicologico nei pazienti affetti da tumore. L'associazione intende quindi offrire un aiuto adeguato a queste categorie di persone, in situazione di svantaggio e disagio, interfacciandosi e collaborando eventualmente con i servizi pubblici e privati che si occupano della problematica colmando i bisogni attualmente non soddisfatti in tali settori. -----

Nell'ambito delle attività istituzionali sopra indicate, l'Associazione si occuperà inoltre: -----

REGISTRATO A MILANO 6
 IL 10/01/2012
 N. 799 SERIE 1T
 ESATTI EURO 168,00



- dell'attivazione di persone sensibili rispetto agli scopi dell'Associazione, stimolando il loro coinvolgimento operativo oltre che economico; -----
- del coinvolgimento e della cooperazione con la rete territoriale e con altri enti (pubblici o privati) o associazioni, nel perseguimento degli scopi dell'Associazione anche sotto forma di sostegno organizzativo e/o finanziario;--
- di garantire la qualità delle attività dell'Associazione mediante la costituzione di un Comitato Scientifico; -----
- di promuovere e stimolare un'associazione tra pazienti affetti da tumore; -----
- di promuovere altre iniziative connesse agli scopi dell'Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo; -----
- di sviluppare attività di comunicazione sugli scopi dei vari progetti promossi dall'Associazione; -----
- di iniziative di raccolta di fondi a sostegno dei progetti dell'Associazione da esercitarsi esclusivamente in via accessoria; -----
- nell'ambito delle attività accessorie l'Associazione potrà organizzare convegni, seminari di studio e promuovere iniziative di approfondimento scientifico. -----

In generale resta comunque fermo ed inteso che l'Associazione non svolgerà, ed è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere, attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti dalla normativa in materia di Onlus, non incompatibili con la sua propria natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. -----

L'Associazione opererà prevalentemente nell'ambito territoriale nazionale. -----

3) La durata della Associazione è a tempo indeterminato. --

4) L'Associazione è regolata dallo Statuto che, firmato dai Componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, statuto al quale i Componenti fanno espresso riferimento. -

5) L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri nominati per 5 (cinque) esercizi, fino all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 nelle persone di: -----

- VANNELLI ALBERTO, sopra generalizzato; -----
- DE DOSSO SARA, sopra generalizzata; -----
- TONZUSO VALERIA ENRICA, nata a Milano il 4 novembre 1980.---

Alla carica di Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza generale dell'Associazione, viene nominato VANNELLI ALBERTO. -----

Il Consiglio Direttivo provvederà al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, con i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, come

previsto dall'art. 16 dell'allegato Statuto. -----

6) A comporre il primo Collegio dei Revisori per la durata di 5 (cinque) anni fino all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, vengono nominati:---

* VANNELLI ALESSANDRA, nata a Milano il 23 novembre 1976 -
Presidente; -----

* BUONGIORNO MASSIMO, nato ad Alessandria il 2 giugno 1963 -
Membro effettivo; -----

* RATTA DAVIDE, nato a Casale Monferrato il 17 dicembre 1975 -
Membro effettivo; -----

* VANNELLI PIETRO, nato a Roma il 13 ottobre 1945 - Membro
supplente; -----

* CLERICI NICOLETTA, nata a Milano il 2 settembre 1940 -
Membro supplente. -----

Al Collegio dei Revisori viene attribuito l'emolumento stabilito dalle tariffe professionali nella misura di legge.--

7) Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2012.--
Gli esercizi successivi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. -----

8) Le spese per la presente costituzione sono a carico della Associazione. -----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, ai Componenti, che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 17,05 (diciassette e cinque minuti). -----

Consta di due fogli scritti da me e da persone di mia fiducia per cinque intere facciate e parte della sesta fin qui. ---

F.to ALBERTO VANNELLI -----

F.to SARA DE DOSSO -----

F.to MAURO GRANDI Notaio -----

STATUTO
-----DENOMINAZIONE

1) L'associazione si chiama: -----

"ERONE ONLUS"
-----SEDE
-----2) L'associazione ha sede legale in Milano, via Amadeo n. 46, =
L'Associazione, per perseguire gli scopi istituzionali, potrà
istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero, -----DURATA

3) L'associazione ha durata illimitata. -----

SCOPO
-----4) L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (Onlus), agisce in piena autonomia ed
indipendenza e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale nel campo della oncologia, con
particolare riguardo alla cura ed all'assistenza dei pazienti
nel delicato momento compreso tra la diagnosi della malattia
oncologica e l'inizio delle terapie. -----L'attività dell'Associazione consiste principalmente
nell'assistenza sociale e sociosanitaria e assistenza
sanitaria dei pazienti affetti da tumore. In particolare, le
attività dell'Associazione nei settori di cui sopra saranno
svolte in favore e nell'interesse di soggetti affetti da
malattie oncologiche. -----Nell'ambito di dette sue proprie attività istituzionali,
l'associazione si propone di svolgere, promuovere e sostenere
attività finalizzate alla sensibilizzazione ed
all'informazione sulle terapie e sui percorsi diagnostici
terapeutici e assistenziali delle neoplasie, oltre a
screening di popolazione, alla diagnostica precoce delle
malattie tumorali e al supporto psicologico nei pazienti
affetti da tumore. L'associazione intende quindi offrire un
aiuto adeguato a queste categorie di persone, in situazione
di svantaggio e disagio, interfacciandosi e collaborando
eventualmente con i servizi pubblici e privati che si
occupano della problematica colmando i bisogni attualmente
non soddisfatti in tali settori. -----Nell'ambito delle attività istituzionali sopra indicate,
l'Associazione si occuperà inoltre: -----

- dell'attivazione di persone sensibili rispetto agli scopi
dell'Associazione, stimolando il loro coinvolgimento
operativo oltre che economico; -----
- del coinvolgimento e della cooperazione con la rete
territoriale e con altri enti (pubblici o privati) o
associazioni, nel perseguimento degli scopi dell'Associazione
anche sotto forma di sostegno organizzativo e/o finanziario; --
- di garantire la qualità delle attività dell'Associazione
mediante la costituzione di un Comitato Scientifico; -----
- di promuovere e stimolare un'associazione tra pazienti



affetti da tumore;
- di promuovere altre iniziative connesse agli scopi dell'Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo;
- di sviluppare attività di comunicazione sugli scopi dei vari progetti promossi dall'Associazione;
- di iniziative di raccolta di fondi a sostegno dei progetti dell'Associazione da esercitarsi esclusivamente in via accessoria;
- nell'ambito delle attività accessorie l'Associazione potrà organizzare convegni, seminari di studio e promuovere iniziative di approfondimento scientifico.

In generale resta comunque fermo ed inteso che l'Associazione non svolgerà, ed è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere, attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti dalla normativa in materia di Onlus, non incompatibili con la sua propria natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione opererà prevalentemente nell'ambito territoriale nazionale.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

5) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e/o giuridiche che, indipendentemente dalla loro attività di lavoro o di studio, siano interessate alla attività dell'Associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

6) I Soci si distinguono in:
- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato e promosso l'istituzione dell'Associazione;
- Soci Ordinari: coloro che versano la quota associativa ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci Sostenitori: coloro che versano una quota associativa maggiore rispetto a quella ordinaria;
- Soci Onorari: coloro che per meriti particolari vengono nominati a tale carica da parte del Consiglio Direttivo.

7) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Il recesso del socio è inoltre automaticamente determinato dal mancato pagamento della quota sociale annua. Le quote sono intrasferibili.

8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i

contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -----

- contributi degli aderenti; -----
- contributi di privati; -----
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -----
- contributi di organismi internazionali; -----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. -----

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell'Associazione: -----

- l'assemblea dei soci; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- il Collegio dei Revisori. -----

ASSEMBLEA

11) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6) del presente statuto ed è ordinaria e straordinaria. -----

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati. -----

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione: -----

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione; -----
- il bilancio dell'esercizio sociale. -----

L'assemblea delibera inoltre in merito: -----

- alla nomina del Consiglio Direttivo; -----
- alla nomina del Collegio dei Revisori; -----
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno. -----

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Associazione. -----

12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. -----

13) Ogni socio ha diritto ad un voto. -----

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta. -----

Nessun socio può rappresentare più di dieci soci. In prima



convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

In caso di morte o recesso di un consigliere, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo per cooptazione.

Qualora il Consiglio Direttivo dovesse ridursi per più di due terzi, si considera decaduto e bisogna provvedere a nuove elezioni.

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

In particolare il Consiglio Direttivo dovrà, prima del 31 dicembre di ogni anno, approvare il progetto di bilancio preventivo e stabilire l'ammontare delle quote sociali dell'anno successivo.

PRESIDENTE

17) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, qualora non via abbia provveduto l'assemblea.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

18) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

20) L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione operante in

identico o analogo settore ovvero il fine di pubblica utilità
cui devolvere il patrimonio residuo. -----

----- COLLEGIO DEI REVISORI -----

21) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, eletti anche tra i non soci,
dall'assemblea la quale designa anche il Presidente. -----

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo
contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea. -

----- NORME APPLICABILI -----

22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme
del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle
previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460. -----

F.to ALBERTO VANNELLI -----

F.to SARA DE DOSSO -----

F.to MAURO GRANDI Notaio -----

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme.--

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti. -----

Milano, -----

